

Trib. Palermo Sez. II, Sent., 13-09-2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice, dott.ssa Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 6538 del registro generale affari civili dell'anno 2013

TRA

A.N., nata a C. (A.) il (...) rappresentata e difesa dagli Avv.ti e, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata in, presso lo studio dei suddetti difensori

ATTRICE

E

AVV. E.R. ((...)), elettivamente domiciliato in Palermo, nella, nello studio dell'avv., che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 910/2013 del Giudice di Pace di Palermo

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, N.A. ha proposto appello avverso la sentenza n. 910/2013, emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 8.11.2012, depositata in cancelleria il 26.2.2013 e notificata all'odierna appellante in data 26.3.2013, che ha rigettato l'opposizione a precetto dalla stessa proposta nei confronti dell'avv. E.R. e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.

Ha esposto a tal fine: che, con l'atto introduttivo del giudizio (di primo grado) di opposizione a precetto, conveniva in giudizio l'avv. E.R. chiedendo la revoca dell'atto di precetto con cui le era stato intimato, da quest'ultimo, il pagamento della somma di Euro 498,28 oltre interessi e spese, dovuta a titolo di compenso per la difesa svolta dal predetto avv. R. - quale difensore del Condominio di Via I. F. n. 12 P. - nel giudizio intrapreso dalla stessa A. di cui al n. R.G. n. 8334/2003; che nulla era dovuto all'avv. R. atteso che la somma pretesa traeva origine dal mancato pagamento in favore di quest'ultimo, da parte del Condominio di Via I. F. n. 12, degli onorari e delle competenze professionali relativi alla difesa dallo stesso assunta in seno all'azione giudiziaria incoata dalla A. (R.G. n. 8334/2003) avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2002 del predetto Condominio, giudizio conclusosi con sentenza n. 2392/2006 emessa il 12.2.2006 che, in accoglimento della domanda proposta dall'odierna attrice, condannava il Condominio al pagamento delle spese legali (cfr. allegato n. 3 fascicolo di primo grado); che l'odierno appellato, avv. R., stante il mancato pagamento della sua parcella da parte del Condominio di Via I. F. n. 12, azionava procedimento monitorio ed otteneva decreto ingiuntivo n. 514/07, oggetto di successivo giudizio di opposizione incoato da parte del Condominio ingiunto e definito con sentenza n. 5593/2011, con la quale veniva confermato il suddetto decreto ingiuntivo e condannato il Condominio di Via I. F. n. 12 al pagamento della somma ingiunta, pari ad Euro 8.837,27 oltre spese legali; che, l'avv. R., sulla base della predetta sentenza di condanna, intimava atto di precetto nei confronti dei singoli condomini pro-quota, ma

che tale atto risultava illegittimo ed ingiusto in quanto fondato su una pretesa creditoria inesistente, essendo la A. risultata parte vittoriosa nel procedimento contro il Condominio di Via I. F. n. 12, unico debitore della pretesa creditoria vantata dall'avv. R..

Ha rilevato, inoltre, di non avere beneficiato dell'attività professionale dell'avv. R., come emerge anche dal verbale dell'assemblea condominiale del 23.2.2012 dove si deliberava di agire in giudizio al fine di opporsi al decreto ingiuntivo emesso in favore del predetto professionista, con l'astensione della odierna appellante (cfr. verbale del 23.2.2012, in atti, dove si legge "...con l'astensione della Sig.ra A. che è estranea alla vicenda in quanto parte del giudizio che ha dato origine all'azione...").

Ha, per tali ragioni, dedotto l'errore in cui è incorso il primo giudice nel sostenere che il credito vantato dall'avv. R. nasce da obbligazioni che trovano la loro fonte negli artt. 1118 e 1123 c.c. non applicabili al caso di specie in quanto riguardanti la diversa materia delle ripartizioni delle spese sostenute dal Condominio per la conservazione delle cose comuni, mentre l'odierna vicenda è relativa al compenso spettante al difensore del Condominio in un giudizio tra quest'ultimo ed un condomino.

Ha, inoltre, rilevato l'ulteriore errore in cui è incorso il primo giudice nella parte in cui ha definito l'odierna appellante "condomino dissenziente" ("...non può il condomino dissenziente opporre al terzo circostanze attinenti l'amministrazione condominiale..."), non potendo la stessa essere definita come tale, essendo invece controparte del Condominio e che, in ogni caso, ove fosse stata dissenziente, "a norma dell'art. 1132 c.c., quando l'assemblea delibera di promuovere una lite o di resistere ad una domanda giudiziale, il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite", con la conseguenza che, ove il Condominio risulti soccombente rispetto alla lite, il condomino dissenziente è esonerato dal pagamento delle spese di lite.

Ha concluso chiedendo al Tribunale, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

nel merito: "riformare in toto la sentenza impugnata...e per l'effetto ritenere e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito in capo all'avv. E.R....; revocare e dichiarare privo di effetti giuridici l'atto di precetto nei confronti della sig.ra A.N....; ritenere e dichiarare che il Condominio di Via I. F., 21 in persona dell'Amm.re pro-tempore, è tenuto al pagamento del quantum preteso dall'odierno appellato, in quanto unico e solo soggetto debitore, nei confronti dell'Avv. E.R....; sospendere e dichiarare inefficace ed annullare il Pignoramento presso terzi, notificato all'odierna appellante in data 02.04.2013, dall'Avv. R....; per l'effetto condannare l'Avv. R. al pagamento in favore dell'odierna appellante del danno all'immagine alla stessa arrecato, con la notifica del suindicato atto all'Amministrazione datrice di lavoro della Sig.ra A., per un importo pari ad Euro 10.000,00 e/o della maggiore o minore somma che l'On. Le Giudice di Appello adito vorrà liquidare; condannare parte avversa alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio, nonché di quelle di primo grado".

Costitutosi in giudizio, il convenuto R. si è opposto all'accoglimento del gravame ed ha chiesto al Tribunale di confermare la sentenza emessa nel giudizio di primo grado.

In particolare, ha rilevato l'infondatezza della pretesa dell'appellante di separare la propria responsabilità patrimoniale da quella del Condominio di Via I. F. n. 21, in quanto estranea alla vicenda, ritenendo impossibile per il terzo "...separare o distinguere le situazioni debitorie e/o creditorie derivanti da situazioni interne anche processuali riferibili ad ogni condomino, che come tali non possono incidere sulle ragioni creditorie di un terzo estraneo ed esterno al Condominio (dell'avv. R.) nel momento in cui chiede, come nel nostro caso, il pagamento pro quota millesimale di spettanze professionali non pagate".

Ha, inoltre, dedotto di avere preliminarmente agito contro il Condominio di Via I. F. n. 21, instaurando procedura di espropriazione presso terzi, pignorando il conto corrente bancario del suddetto Condominio, senza esito stante la dichiarazione negativa del terzo pignorato B.I.S.P..

Con la memoria n. 2 dell'art. 183, comma 6 c.p.c., l'appellante ha versato in atti scrittura privata del 27.9.2013 con la quale si dà atto della consegna, da parte di quest'ultima, all'odierno appellato dell'assegno n. (...), tratto da B.I.S.P., dell'importo di Euro 1.831,37, "versato da parte debitrice a tacitazione dei suindicati procedimenti (R.G. 3074/2013, r.g. 4277/2013) che...dovranno ritenersi abbandonati, con integrale compensazione delle spese di giudizio, autorizzando i difensori a favorirne la cancellazione"; si legge, inoltre, nella suddetta scrittura che tale importo è versato da parte debitrice con animo di rivalsa nei confronti di parte creditrice, stante la pendenza, inter partes, del presente giudizio.

All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, mutata frattanto la persona fisica del G.I., la causa, istruita sulla base della documentazione acquisita in atti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica.

L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Dagli atti di causa, non contestati dall'appellato, è emerso che il Condominio di Via I. F. n. 21 ha conferito mandato all'avv. R. al fine di resistere all'azione processuale intrapresa dalla condomina A. (odierna appellante) nel giudizio conclusosi con sentenza n. 2392/2006 del Tribunale di Palermo, che ha condannato il predetto Condominio al pagamento delle spese di lite a favore della stessa A..

E' chiaro, quindi, che in disparte l'applicabilità, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 1132 c.c. "Dissenso dei condomini rispetto alle liti", il credito vantato dall'avv. E.R. origina dal rapporto di mandato instaurato con il Condominio di Via I. F. n. 21 conferito al predetto professionista al fine di costituirsi nel giudizio intrapreso dall'odierna appellante; è ovvio, pertanto, che nella fattispecie de qua non è appropriato e conducente parlare di "dissenso" della condomina A., avendo invece quest'ultima un interesse assolutamente contrapposto alla compagine condominiale rappresentata, nel giudizio di cui al n. R.G. 83347/2003, dall'odierno appellato.

Dal superiore assunto discende, come naturale corollario, che alcuna pretesa creditoria poteva legittimamente essere azionata dall'avv. R. nei confronti della A., non avendo quest'ultima mai conferito mandato allo stesso ed essendo risultata vittoriosa nel giudizio contro il Condominio di Via I. F. n. 21.

Ciò posto in punto di fatto, occorre rilevare, in diritto, l'orientamento della Suprema Corte la quale ha evidenziato, con sentenza n. 13885/2014, in ordine all'esito del giudizio che abbia visto contrapposti il Condominio ed un singolo condomino relativamente alla ripartizione a carico di quest'ultimo "pro-quota" del compenso del difensore nominato in tale processo, che nel caso di specie, le spese gravanti sul Condominio soccombente non possono essere addebitate pro quota sul singolo condomino in contrasto con il Condominio atteso che: "nell'ipotesi di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra di loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando secondo i principi di diritto processuale quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore".

L'incarico professionale di difesa all'avvocato è stato regolarmente votato in assemblea, per cui - a tutti gli effetti - è il Condominio ad aver deciso di nominare il legale quale difensore in sede processuale. Per tale ragione sarà il Condominio medesimo a doverne sostenere il costo; le spese legali, quindi, andranno ripartite tra tutti i condomini in proporzione al numero di millesimi ad esclusione della condomina, odierna appellante, che ha dato inizio alla causa contro il Condominio

Da quanto sopra esposto discende che il diritto di credito vantato dall'avv. R. è inesistente nei confronti della A.; invero il suddetto professionista avrebbe dovuto azionare la sua pretesa creditoria soltanto nei confronti, in quota parte, di tutti gli altri condomini, estromettendo la A., la quale non ha mai conferito nessun mandato alle liti all'avv. R.; l'odierno appellato ha, dunque, indebitamente iniziato la procedura esecutiva in danno della odierna appellante con la notifica: in data 12.4.2012 dell'atto di precetto di Euro 515,34 intimato sulla base della sentenza n. 5593/2011 del Tribunale di Palermo; in data 29.3.2013 dell'atto di precetto di Euro 900,07 intimato sulla base della sentenza n. 910/2013 emessa dal Giudice di Pace di Palermo; in data 12.4.2013 dell'atto di pignoramento presso terzi (Agenzia delle Entrate datore di lavoro della A.) e, contemporaneamente, dell'atto di pignoramento mobiliare e successiva richiesta di vendita dei beni pignorati.

Per le superiori considerazioni deve ritenersi illegittimo e quindi nullo l'atto di precetto impugnato per l'inesistenza dei suoi presupposti applicativi.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dall'appellante il Tribunale ritiene che essa non meriti accoglimento poiché non è stata allegata né tanto meno provata la lamentata lesione all'immagine né alla salute.

In accoglimento dell'appello, dunque, deve essere riformata la sentenza n. 910/2013, emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 8.11.2012, depositata in cancelleria il 26.2.2013 e, per l'effetto, revocato l'atto di precetto emesso nei confronti dell'odierna appellante.

In accordo al canone della soccombenza l'appellato deve essere gravato della refusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in favore di A.N. nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto esercitata nelle singole fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, (scaglione fino ad Euro 1.100,00, esclusa la fase istruttoria, quanto al giudizio di primo grado; scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria, quanto all'odierno giudizio diminuito nella misura del 50% per la semplicità delle questioni trattate).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da A.N. avverso la sentenza n. 910/2013, emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 8.11.2012, depositata in cancelleria il 26.2.2013, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione a precetto proposta da A.N. con atto di citazione del 3.7.2012;
- 2) condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio che liquida - quanto al primo grado - in complessivi Euro 483,00 di cui Euro 43,00 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge e - quanto al grado di appello - in complessivi Euro 1.941,50 di cui Euro 324,00 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge

Così deciso in Palermo, il 27 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2017.